



Regolamento per la richiesta e il rilascio del visto di congruità sulle prestazioni professionali (approvazione del Consiglio dell'Ordine in data 5 novembre 2018 – 29 luglio 2019 – 05 dicembre 2023)

Oggetto

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi e le modalità del rilascio dei visti di congruità sulle parcelle relative agli onorari degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Udine.

Con il presente Regolamento vengono inoltre individuati i criteri per la predisposizione della parcella da porre a base di gara secondo il Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 50/2016 e secondo le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Premessa

A seguito dell'abolizione del sistema tariffario - entrato in vigore dal 24 gennaio 2012 con il decreto legge n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, - sono state abolite le Tariffe professionali in vigore con la Legge 143 del 1949, pertanto a decorrere dal 24 marzo 2012 viene stabilito l'obbligo a carico del professionista di:

- Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;
- Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;
- Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.

L'entrata in vigore della Legge n. 124 del 04 agosto 2017 ha sancito all'art. 1 comma 150 l'obbligo di pattuire con il committente un contratto in forma scritta, come indicato e previsto all'art. 24 del Codice Deontologico che è entrato in vigore dal 1 settembre 2017.

Non è più quindi in vigore la possibilità del professionista di avvalersi di incarico verbale e quindi l'assenza di un preventivo concordato fra le parti nella forma di un contratto scritto costituisce, illecito disciplinare per il professionista che non potrà richiedere il relativo visto all'Ordine.

Per quanto sopra esposto, vista l'obbligatorietà di pattuire il compenso in forma scritta per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico, è necessario predisporre contratti, il più possibile dettagliati per tutte le attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività.

L'Ordine chiamato ad esprimersi per il rilascio del visto su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito; il contratto sarà parte integrante del visto.

Con il DM 20 luglio 2012 n.140, dalla data dal 23 agosto 2012 sono entrati in vigore i parametri per la "Liquidazione dei compensi professionali in giudizio" in cui vengono fissati i criteri con cui calcolare, in difetto di accordo tra le parti, l'onorario professionale. L'assenza di prova del preventivo di massima, come sopracitato, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso; in considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale ha facoltà di aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Inoltre in base al pronunciamento del Consiglio di stato n. 161 del 2013, le spese forfetarie sostenute dal professionista non potranno rientrare tra i compensi che, in caso di contenzioso, vengono liquidati dall'organo giurisdizionale.

L'applicazione dei parametri di cui al DM 20-07-2012 n. 140 per la determinazione della tariffa professionale è utilizzabile esclusivamente da parte del Giudice o attraverso la nomina di un CTU.

L'Ordine quindi, potrà esprimere un parere sulla congruità della parcella professionale utilizzando il DM 140/2012 solamente su precisa espressa richiesta del Giudice o del suo CTU.

Alla luce di queste premesse, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Udine, con propria delibera del 5 novembre 2018 ha aggiornato i criteri per il rilascio dei visti sulle parcelle professionali.

Criteri per il rilascio del visto di congruità sulle parcelle e prestazioni professionali

Il visto di congruità, da utilizzare in caso di contenzioso, viene rilasciato dall'Ordine previa verifica delle prestazioni svolte e della loro congruità rispetto all'incarico, solamente in presenza di contratto scritto corredato di parcella professionale firmato da entrambe le parti, attraverso l'esame degli elaborati e di tutti i documenti necessari per rendere un parere attendibile utilizzando gli strumenti in suo possesso.

La veridicità e autenticità dei documenti deve essere dichiarata con autocertificazione, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal soggetto che la deposita.

Il visto può essere richiesto sia dal professionista iscritto all'Ordine che dal committente del medesimo professionista.

Ad avvenuta comunicazione dell'inizio del procedimento, l'iscritto può subentrare nella richiesta di visto presentata dal committente per integrare la documentazione e fornire ulteriori elementi di valutazione per il rilascio del visto stesso. In questo caso verrà

tenuto conto di tutta la documentazione pervenuta dalle parti e il visto verrà rilasciato all'iscritto e il termine iniziale decorrerà da questa data.

Modalità di verifica e rilascio del visto

L'attuazione del provvedimento amministrativo per il rilascio del visto su parcella professionale, fermo restando quanto previsto nel "Regolamento di attuazione dei procedimenti amministrativi dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine", deve avvenire nelle varie fasi come specificato di seguito.

Ricevimento della richiesta

Il soggetto istante interessato al rilascio del visto di congruità presenta apposita richiesta (scaricabile dal sito internet dell'Ordine) a mano, mediante raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/1990, all'Ordine, corredandola di tutte le notizie e i documenti necessari alla corretta valutazione da parte della Commissione Parcelle e del Consiglio. In caso di istanza tramite PEC la documentazione progettuale e la marca da bollo verranno consegnate a mano, fatto salvo il pagamento con bollo virtuale.

Condizione necessaria e inderogabile per potere presentare la richiesta di visto da parte del professionista iscritto è la seguente:

- essere in regola con il pagamento della quota di contributo annuale di iscrizione all'Albo;
- essere in regola con l'obbligo formativo di cui al DPR 137 del 07-08-2012 art. 7 (formazione continua);
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza di responsabilità civile professionale;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- contratto scritto stipulato e controfirmato dalle parti;
- parcella redatta dal professionista per la richiesta di visto (due copie su carta intestata);
- copia della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera;
- elaborati e documenti prodotti con relativo elenco;
- preventivo o consuntivo attendibile delle opere;
- dichiarazione sottoscritta dall'istante sull'affidamento e svolgimento dell'incarico e sulle prestazioni rese;
- dichiarazione sottoscritta dall'istante sulla veridicità ed autenticità dei documenti depositati e sulla loro avvenuta consegna o meno al committente;
- relazione dettagliata sullo svolgimento dell'incarico;
- eventuale dichiarazione di accettazione del visto dell'Ordine degli Architetti PPC di Udine da parte degli altri professionisti in caso di incarico congiunto;
- marca da bollo corrente per il ritiro della parcella vistata.

La verifica relativa all'obbligo formativo verrà effettuata dalla segreteria all'atto della richiesta di visto.

Le dichiarazioni vanno rese ai sensi e nei modi previsti dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La ricezione della documentazione predisposta sulla base dell'elenco soprariportato verrà effettuata dalla Commissione Parcelle successivamente alla verifica della presenza dei documenti necessari all'istruttoria, previo incontro su appuntamento con l'iscritto. Alle istanze, che la Commissione parcelle valuta carenti dei documenti essenziali sopra elencate, verrà assegnato un congruo termine per le necessarie integrazioni. Il termine iniziale del procedimento decorrerà a partire dal giorno successivo a quello in cui la

Commissione Parcelle ritiene che tutta la documentazione, presentata presso la Segreteria dell'Ordine, sia completa.

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi successivamente, una sola volta e per un periodo comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, qualora il "Responsabile del Procedimento" verifichi la necessità di integrare la documentazione presentata dal richiedente, ovvero di acquisire ulteriori informazioni e certificazioni su fatti o circostanze non attestati nei documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili, oppure rilevi la necessità di convocare l'iscritto per un ulteriore colloquio chiarificatore. La sospensione in questo caso inizia dalla data della richiesta di integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento attestato dal protocollo, presso la Segreteria dell'Ordine, degli atti richiesti.

Decorrenza del termine iniziale

Si stabilisce, quindi come specificato in precedenza, che il termine iniziale del procedimento decorre dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Parcelle, esaminata tutta la documentazione corredata dalle eventuali integrazioni, ritiene che la stessa sia completa.

Istruttoria della richiesta

Una volta ricevuta l'istanza completa nei modi sopraesposti, la Segreteria forma un fascicolo contenente la richiesta e la produzione documentale consegnata a corredo, attribuendo un numero cronologico progressivo e stabilendo il termine iniziale del procedimento, rimettendola per le determinazioni conseguenti al Presidente del Consiglio. Il Presidente individua e indica il soggetto preposto alla trattazione del procedimento e all'istruttoria della pratica che può essere egli stesso o un Consigliere.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

L'inizio del procedimento per il rilascio del visto viene comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della L. 241/90, al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché ai soggetti individuati ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale medesimo.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante PEC ai sensi dell'art.3 bis della L. 241/1990.

Detta comunicazione riporta:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la persona responsabile del procedimento;
- la data di presentazione dell'istanza;
- l'ufficio in cui si può prendere visione e estrarre copia degli atti;
- l'indicazione del termine entro e non oltre il quale può prendere visione degli atti del procedimento salvo quanto previsto dall'art. 24 L. 241/90 o presentare memorie scritte e documenti, che l'Ordine ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti titolari a riceverla.

Partecipazione al procedimento

Coloro che ne hanno titolo possono presentare memorie o documenti entro un termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'inizio del procedimento o, in caso di comunicazione con raccomandata, dal momento del suo ritiro.

Potranno essere ascoltate le parti a seconda delle necessità e su richiesta dell'Ordine.

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine è sovrano nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi conseguiti dal cliente, come prospettati nell'istanza presentata dall'Iscritto.

Nella deliberazione, acquisito il visto del soggetto delegato all'istruttoria coadiuvato dalla Commissione Parcelle, il Consiglio si attiene al valore effettivo dell'opera e al contratto di affidamento dell'incarico, conformandosi alla dichiarazione del professionista per tutte quelle attività professionali che non siano altrimenti documentabili attraverso la produzione di atti, verbali e documenti scritti.

In ogni caso, nella sua attività di liquidazione, il Consiglio non entra nel merito degli acconti che si affermino corrisposti o che il richiedente porti eventualmente in detrazione.

Agli interessati, previo pagamento dei relativi diritti, può essere rilasciata copia della richiesta, della Determinazione di Consiglio e della documentazione prodotta, se ancora esistente agli atti dell'Ufficio, nei limiti di cui all'art. 24 della Legge 241 del 1990.

Il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento che rilascia o nega il richiesto visto di congruità. Il visto viene riportato in un verbale che specifica e chiarisce i criteri adottati per il rilascio in modo da fornire all'organo giurisdizionale gli strumenti idonei ad una completa valutazione in merito agli onorari risultanti.

Al verbale vengono allegati, oltre alla parcella, il contratto originario stipulato fra le parti, le dichiarazioni sottoscritte ed ogni altro documento ritenuto necessario alla chiara valutazione del caso.

Termine finale del procedimento

Il procedimento, salvo interruzione motivata dei termini, deve essere concluso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del termine iniziale salvo l'eventuale periodo di sospensioni previsto. I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione dello stesso.

Ove alcune fasi del procedimento siano di competenza di altre Amministrazioni o enti diversi il termine finale è prorogabile del tempo che gli uffici esterni si sono assegnati per le procedure di loro competenza.

Preavviso di rigetto

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'Ordine comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano al rilascio di parere favorevole sul visto motivandone l'esito negativo con le modalità previste dalla L. 241/1990.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante PEC, anche ai sensi dell'art.3 bis della L. 241/1990.

Comunicazione del provvedimento

La comunicazione del provvedimento all'Iscritto è a onere e cura della Segreteria, che vi procederà a mezzo PEC. All'interessato, la comunicazione avverrà con qualsivoglia mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Tassa visto. Rilascio copie

Per il rilascio del visto il Consiglio dell'Ordine ha deliberato il pagamento di un importo di € 100,00 per l'istruzione di ciascuna pratica anche in caso di medesimo committente, da versare all'atto della richiesta.

Per il rilascio del visto preventivo, da parte di amministrazioni pubbliche, per la definizione degli onorari da porre a base di gara nei bandi relativi a lavori pubblici, l'Ordine garantirà la consulenza gratuitamente.

Il costo per il rilascio del visto è a carico del richiedente e, in caso di subentro, a carico dell'iscritto.

Altre casistiche di visto particolari

Si definiscono di seguito alcune casistiche di visto conseguenti a periodo e tipologia di incarico e i relativi criteri da adottare per il rilascio:

- **Per vecchie prestazioni rese a seguito di incarico verbale per prestazioni eseguite ed ultimate prima del 24/03/2012, data di entrata in vigore della Legge 27 che sancisce l'abolizione delle tariffe professionali:** per prestazioni rese in conseguenza ad un contratto verbale verrà verificata la congruità delle prestazioni svolte rispetto a quanto pattuito e sulla base delle dichiarazioni dell'iscritto; il visto sarà rilasciato in base alla tariffa previgente di cui alla Legge 143 del 1949, accompagnato da un verbale in cui verrà evidenziata l'assenza di pattuizione di un preventivo scritto, comunque non obbligatorio prima del 24 marzo 2012, e riportata la dichiarazione del professionista in merito agli accordi verbali intercorsi con il committente.
- **Per prestazioni a vacanza** rese in assenza di contratto scritto per incarichi precedenti al 24 marzo 2012, data di abrogazione delle tariffe, in carenza di diverse indicazioni normative e fino a nuova definizione, verranno ritenuti validi i compensi orari definiti nel DM del 3 settembre 1997 n. 417. Per incarichi successivi a tale data, in assenza di contratto non potrà essere rilasciato il visto di congruità per prestazioni a vacanza.

I criteri sopracitati potranno comunque essere modificati o integrati a giudizio dell'Ordine, in funzione di specifici casi che si dovessero presentare o su eventuali richieste specifiche del giudice.

Parcella da mettere a base di gara per incarichi pubblici

Per la predisposizione di una parcella da mettere a base di gara nelle gare di affidamento di servizi nei L.L.P.P., con il DM 17-06-2016 ex DM 31 ottobre 2013 n. 143, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", sono stati definiti i criteri con cui i RUP devono obbligatoriamente calcolare gli importi degli onorari da porre a base di gara per i Lavori Pubblici.

In questo caso il visto può essere richiesto dai RUP.

In caso di richiesta da parte di RUP, di supporto da parte dell'Ordine con un visto preventivo sulla parcella per la definizione degli onorari da porre a base di gara nei bandi relativi a lavori pubblici, dovranno essere allegati:

- bozza bando di gara con specificato l'importo dei lavori suddiviso per categorie;
- la categoria di opera riferita alla Tav. Z-1 del D.M. 16-06-2016;
- l'elenco delle singole prestazioni richieste di cui alla Tav. Z-2 del D.M. 16-06-2016.

Potrà essere anche richiesto un visto in caso di valutazione preliminare da parte dei RUP delle spese tecniche per la definizione del tipo di procedura di gara da inserire nel documento preliminare alla progettazione per la verifica della coerenza con i contenuti della gara di affidamento

La predisposizione da parte dell'Ordine di una parcella da mettere a base di gara nelle gare di affidamento di servizi nei L.L.P.P. non prevede costi per il rilascio del visto.

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore nel momento della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine avvenuta in data 05 dicembre 2023.

Di esso verrà data notizia agli iscritti, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.